La Commissione RIPAM

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'articolo 247;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione;

VISTE le misure in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (G.U. - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019);

CONSIDERATO che relativamente alla predetta procedura concorsuale, il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non è stata svolta alcuna attività selettiva;

CONSIDERATA l'esigenza rappresentata dalle predette amministrazioni con nota DFP-0033095-A-13/05/2021 e con nota DFP-0043479-A-01/07/2021 di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per una piena adesione alle massime misure di semplificazione ivi previste;

La Commissione RIPAM

CONSIDERATA la richiesta di incremento dei posti messi a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando, per il profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area funzionale III - F1, codice CU/GIUL, per ulteriori 27 unità da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATA la necessità di incrementare il numero delle unità di personale da reclutare, come richiesto dal predetto Ministero, a fronte del fabbisogno rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e dell'esigenza di rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7 del bando e la valutazione dei titoli con le modalità previste dal successivo articolo 9 del bando;

TENUTO CONTO, altresì, della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 3, del bando, ai sensi del quale il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'articolo 8; la valutazione dei titoli, con le modalità previste dall'articolo 9;

CONSIDERATO che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima di 60 minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione già prevista dal bando;

CONSIDERATO che, a fronte dell'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta;

CONSIDERATA la necessità di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 del predetto bando di concorso anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste

dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

TENUTO CONTO degli esiti delle comunicazioni di cui all'articolo 34-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

DELIBERA

Articolo 1
Modifica del bando

1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (G.U. - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019), è modificato come segue:

a) il numero complessivo dei posti messi a concorso è elevato da 1.514 (millecinquecentoquattordici) a 1.541 (millecinquecentoquarantuno) per effetto di quanto previsto dalla successiva lettera b);

b) il numero dei posti per il profilo professionale amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area funzionale III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è elevato da n. 57 (cinquantasette) a n. 84 (ottantaquattro), di cui n. 6 (sei) riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La procedura concorsuale prevista dal bando è modificata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue:

a) la prova preselettiva di cui all'articolo 6 del bando è soppressa;

b) la prova selettiva scritta di cui all'articolo 7 del bando, così come modificato dal presente provvedimento, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando, è svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova selettiva scritta è altresì volta a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale;

c) la prova selettiva orale prevista dall'articolo 8 del bando è soppressa;

d) la fase di valutazione dei titoli è svolta secondo la disciplina dell'articolo 9 del bando, così come modificato dal presente provvedimento.

3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:
   a) all'articolo 1, comma 1, del bando le parole "*1.514 (millecinquecentoquattordici)*" sono sostituite dalle parole "*1.541 (millecinquecentoquarantuno)*";
   b) agli articoli 1, 2 e 14 del bando, ovunque ricorra, il numero "*57*" è sostituito dal numero "*84*";
   c) agli articoli 1 e 14 del bando, ovunque ricorra, la parola "*cinquantasette*" è sostituita dalla parola "*ottantaquattro*".
4. Per effetto di quanto previsto dal comma 2:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera c. del bando relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione al concorso per il profilo di ispettore del lavoro codice CU/ISPL, le parole "*La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale*" sono sostituite dalle parole "*La procedura di equivalenza deve essere attivata, dandone immediata comunicazione, a pena d'esclusione dal concorso, prima dello svolgimento della prova selettiva scritta*";
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera c. del bando relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione al concorso per il profilo professionale amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso codice CU/GIUL, le parole "*La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali*" sono sostituite dalle parole "*La procedura di equivalenza deve essere attivata, dandone immediata comunicazione, a pena d'esclusione dal concorso, prima dello svolgimento della prova selettiva scritta*";
   c) all'articolo 3 del bando il comma 2 è soppresso;
   d) all'articolo 3, comma 3, la lettera a. del bando è soppressa;
   e) all'articolo 3, comma 3, lettera b. del bando le parole "*riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a*" sono soppresse;
   f) all'articolo 3, comma 3, lettera b. del bando dopo le parole "*articolo 1, comma 1,*" sono aggiunte le parole "*che si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.*";
   g) all'articolo 3, comma 3, del bando la lettera c. è soppressa;
   h) all'articolo 3 del bando, il comma 4 è sostituito dal seguente: "*La valutazione dei titoli verrà effettuata, con le modalità previste dall'articolo 9, solo a seguito dell'espletamento della prova scritta, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione*

esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.";

i) all'articolo 4, comma 8, del bando la lettera n) è soppressa;

j) all'articolo 4, comma 11, secondo alinea, del bando le parole "*delle procedure preselettive e selettive*" sono sostituite dalle seguenti: "*della procedura selettiva*";

k) all'articolo 4, comma 14, del bando le parole "*dalla prova preselettiva e*" sono soppresse;

l) all'articolo 5 del bando, il comma 1 è così sostituito "*La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 7 e 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.*";

m) all'articolo 5, comma 2, del bando le parole "*prova orale*" sono sostituite dalle parole "*prova scritta*";

n) l'articolo 6 del bando, recante la disciplina della prova preselettiva, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all'articolo 6, ovunque occorra;

o) all'articolo 7 del bando, il comma 1 è così sostituito: "*La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, finalizzata a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal comma 2, la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale, mediante la somministrazione di n. 40 (quaranta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti*.";

p) all'articolo 7, comma 2, del bando le parole "*La prova scritta verterà sulle seguenti materie*" sono sostituite dalle seguenti: "*Le materie richiamate dal comma 1, su cui verterà la prova scritta, sono le seguenti*";

q) all'articolo 7 del bando, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "*2-bis. La prova si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. L'avviso di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019" almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami" il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sul predetto sito. Almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta saranno altresì pubblicate, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019", le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica*";

r) all'articolo 7 del bando, il comma 3 è così sostituito "*I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.*";

s) all'articolo 7, comma 4, del bando le parole "*esonerati dalla prova preselettiva,*" sono soppresse;

t) all'articolo 7 del bando il comma 5 è così sostituito "*L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 1-bis, comporta l'esclusione dal concorso.*";

u) all'articolo 7 del bando, il comma 8 è così sostituito "*I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema "Step-One 2019".*";

v) all'articolo 7 del bando il comma 9 è soppresso;

w) all'articolo 7 del bando il comma 10 è così sostituito: "*A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:*
Risposta esatta: +0,75 punti;
Mancata risposta: 0 punti;
Risposta errata: - 0,225 punti."

x) all'articolo 7 del bando il comma 11 è soppresso;

y) all'articolo 7 del bando il comma 12 è così sostituito: "*Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione minima di ventuno trentesimi.*";

z) all'articolo 7 del bando il comma 13 è soppresso;

aa) l'articolo 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all'articolo 8, ovunque occorra;

bb) all'articolo 9, comma 1, del bando dopo la parola "*effettuata*" sono aggiunte le parole "*, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali,*"*;*

cc) all'articolo 9, comma 1, del bando la parola "*orale*" è sostituita dalla parola "*scritta*"*;*

dd) all'articolo 9 del bando il comma 5 è così sostituito "*5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente articolo 7, la commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.*";

ee) all'articolo 9, comma 6, del bando la parola "*settantesimi*" è sostituita dalla parola "*quarantesimi*";

ff) all'articolo 9 del bando, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "*8. Per l'espletamento della fase selettiva la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà anche di Formez PA.*";

gg) all'articolo 10, comma 6, del bando la parola "*orale*" è sostituita dalle parole "*selettiva scritta*".

Articolo 2
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande

1. Per effetto di quanto stabilito all'articolo 1, sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (G.U. – 4a Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019), così come modificato dal presente provvedimento.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "*Step-One 2019*", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo "https//ripam.cloud", previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*». Qualora il termine di scadenza per l'invio *on line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00

(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema "*Step-One 2019*". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorsuali di cui all'articolo 1, comma 1, del bando di concorso, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice.

5. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema "*Step-One 2019*", la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on-line* i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previo completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema "*Step-One 2019*". Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema "*Step-One 2019*". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'articolo 4 del bando di cui al comma 1, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza e nel rispetto delle modalità stabilite dal precedente comma 2, le domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo e relativa al codice di concorso indicato.

9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'articolo 4 del bando.
10. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.

Articolo 3
Forme di pubblicità

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "*Concorsi ed esami*", sul sito http://riqualificazione.formez.it/, sul sistema "*Step-One 2019*" e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.

Articolo 4
Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 5
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'articolo 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella G.U. - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019.

p. Il Dipartimento della funzione pubblica

Dott. Marcello Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze

Dott. Pasqualino Castaldi

p. Il Ministero dell'interno

Pref. Maria Grazia Nicolò